

COMUNE DI MONTEGIORDANO

Il Comune condannato al pagamento e a revocare l'ordinanza *anticamper*



di Pier Luigi Ciolli

SENTENZA
pag. 1 di 4

Ancora una vittoria che si somma a quelle che continuamente conseguiamo grazie ai nostri consulenti giuridici.

Purtroppo, le battaglie sono lunghe e onerose, pertanto, serve una legge che sanzioni direttamente il sindaco, perché dopo oltre 30 anni dalla legge che regolamenta la circolazione e sosta delle autocaravan, non deve emanare ordinanze anticamper facendoci spendere tempo e soldi nonché intralciare la macchina della Giustizia e poi scaricare le spese sui propri concittadini.

La colpa di questa situazione è da attribuire alla stragrande maggioranza dei camperisti e a tutti gli allestitori e rivenditori di autocaravan che, pur avendo a disposizione la mail non trovano il tempo di scrivere al Governo anche a un solo parlamentare per sollecitare tale legge.

**Entra in azione,
scrivi al Governo
e ai parlamentari,
le loro mail le trovi aprendo
www.insiemeinazione.com.**

Publicato il 17/11/2021



N. 02033/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01431/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1431 del 2017, proposto da:
Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Viganò, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via San Niccolò 21;

contro

Comune di Montegiordano, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Sindaco di Montegiordano n. 20 del 29.07.2017 istitutiva del divieto di sosta camper in lungomare di Montegiordano e nell'intero centro abitato ad eccezione delle aree delle strutture a ciò preposte.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 novembre 2021 il Dott. Arturo Levato.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, la maggiore associazione a livello nazionale che rappresenta gli utenti in autocaravan, impugna, chiedendone l'annullamento, l'ordinanza n. 20 del 29.07.2017, con cui il Comune di Montegiordano ha istituito il *“divieto ai camper e strutture similari di fare sosta sul Lungomare ... e nell'intero abitato ad eccezione delle aree delle strutture a ciò preposte; dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a revoca”*.

L'ordinanza, adottata dal Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 D. Lgs. n. 267/2000, richiama motivi di carattere igienico sanitario, imputando agli occupanti dei mezzi *“il versamento su strada di liquami prodotti dagli stessi camper, oltre l'abbandono dei rifiuti”*.

L'esponente denuncia quindi l'illegittimità della statuizione avversata per violazione degli artt. 50, 54 D. Lgs. n. 267/2000 e per violazione dell'art. 185 del codice della strada.

2. Sebbene regolarmente intimato, non si è costituito il Comune di Montegiordano.

3. All'udienza del 10 novembre 2021, in prossimità della quale l'esponente ha depositato una memoria, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. In via preliminare, rileva il Collegio che l'Associazione ricorrente è portatrice di un interesse collettivo tutelabile in giudizio, sussistendo la sua rappresentatività rispetto all'interesse rilevante nella controversia, avuto riguardo allo statuto depositato (Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 luglio 2008, n. 3507).

5. Tanto chiarito, il ricorso è fondato, essendo suscettibile di favorevole scrutinio la prima doglianza, con la quale la deducente prospetta la violazione degli artt. 50, 54 D. Lgs. n. 267/2000.

Occorre premettere che ai sensi dell'art. 50, comma 5, D. Lgs. n. 267/2000 il potere in capo al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti sussiste in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o

degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.

Si tratta, dunque, di provvedimenti *extra ordinem*, finalizzati a fronteggiare situazioni di emergenza per le quali non siano sufficienti gli ordinari mezzi amministrativi, sicché la loro giustificazione risiede nell'imprevedibilità della situazione e nella necessità della loro conseguente adozione (*ex multis*, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 23 marzo 2017, n. 642).

La giurisprudenza ha inoltre evidenziato che *“il limite temporale di tali provvedimenti deve essere adeguato al rischio da fronteggiare, nel senso che deve essere rapportato al tempo necessario per fronteggiarlo attraverso gli strumenti ordinari, che devono essere attivati nel più breve tempo possibile, e non in attesa che venga risolto il problema generale da cui il rischio è scaturito, in tempi del tutto incerti”* (*ex multis*, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 20 maggio 2014, n. 942).

Ciò posto, l'impugnata ordinanza assume a proprio presupposto la constatazione che il lungomare del Comune di Montegiordano e altre aree pubbliche si prestano ad essere individuate come zone improprie per la sosta di camper, con sversamento di liquami e abbandono di rifiuti.

Nella fattispecie, tuttavia, per un verso, non c'è una situazione di effettivo pericolo di danno grave e imminente che sia debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria e, sotto altro profilo, l'ordinanza adottata dal Comune resistente ha efficacia indeterminata nel tempo, alla stregua di un provvedimento disciplinante la sosta o la circolazione ai sensi del codice della strada (T.A.R. Toscana, Sez. I, 13 aprile 2015, n. 576).

Ne deriva che, non venendo in considerazione nel caso in esame gli stringenti presupposti per l'esercizio del potere di ordinanza ad opera del Sindaco, il ricorso è accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza avversata e assorbimento della residua censura.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel

dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Montegiordano al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, da liquidarsi nella somma di euro 3.305,00, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi degli artt. 87, comma 4-bis c.p.a. e 13-quater, allegato 2 al c.p.a., con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Francesca Goggiamani, Referendario

Arturo Levato, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Arturo Levato

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

